

3.4.1 Conti giudiziali degli agenti contabili per materia

Indice:

- a. Caratteristiche
- b. Normativa di riferimento

Il conto giudiziale di materie deve dimostrare il debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione, il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate ed, infine, le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione (art. 616 del R.C.G.S.).

a. Caratteristiche

Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione o di consumazione di materie o di oggetti deve essere giustificata, nei conti dei singoli contabili, dai documenti che – in conformità di speciali regolamenti - comprovino la regolarità dell'operazione stessa (art. 626 del R.C.G.S.). I conti giudiziali di materie non sono prescritti:

- a) Per coloro che hanno in consegna mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri ed altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto (art. 32 del R.C.G.S.). Trattasi, quest'ultima categoria, di coloro che pur denominati consegnatari rispondono di altri adempimenti disciplinati dal D.P.R. 30.11.1979, n. 718;
- b) Per i consegnatari del materiale raccolto in musei, pinacoteche, biblioteche, osservatori ed altri istituti congeneri, con le raccolte artistiche e scientifiche che ivi contenute (artt. 7 e 627 del R.C.G.S.) ed in genere quando si tratti di mobili destinati all'uso di un ufficio e la custodia non costituisce oggetto del servizio cui l'agente è preposto.

Il controllo dei conti giudiziali a materia attiene:

- Al carico, rappresentato dalle consistenze all'inizio dell'esercizio o della gestione, nuove introduzioni nel corso dell'esercizio o della gestione;
- Allo scarico, per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate, a credito del contabile;
- Debito del contabile per differenza fra il carico e lo scarico, consistenze a fine d'esercizio o di gestione come dagli annessi inventari, differenza in più o meno.

In base all'art. 626 del R.C.G.S. "il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente, non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'Amministrazione e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettibili di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'Amministrazione". Generalmente il conto giudiziale è corredato da uno stato di confronto tra i risultati dei conti del materiale e quelli di cassa. Il consegnatario dei materiali deve usare la massima diligenza, sia per la conservazione delle cose avute in consegna, sia nella tenuta delle scritture. Quando, nel corso dell'esercizio, vi è cambiamento del consegnatario è indispensabile far constatare il passaggio di consegne da apposito

verbale. Tale formalità del passaggio di consegne fra due successivi titolari di una gestione risponde alla finalità di discriminare la responsabilità dell'uno da quella dell'altro. Infatti, in mancanza, l'intero carico contabile grava – indivisibilmente – su entrambi i consegnatari comportando la responsabilità in solido.

c. Normativa di riferimento

✓ Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.) [R.D. 23/5/1924, n. 827]

- [pista di controllo conti giudiziali](#)